

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 772

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2001

—————

Riordino del sistema di computo delle indennità operative
del personale militare nell’indennità di buonuscita

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza n. 278 del 27 giugno 1995 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di incostituzionalità, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di Stato fin qui favorevoli ai ricorrenti che hanno invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la predetta indennità, con il risultato che centinaia di dipendenti hanno già riscosso la riliquidazione comprendente l'inclusione dell'indennità operativa, mentre i rimanenti ricorrenti, e coloro che in avvenire cesseranno dal servizio, non potranno avere tale diritto.

Infatti la Corte, pur ammettendo l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 con l'indennità operativa stante la sua natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile dell'indennità in parola non implica che la stessa debba essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine rapporto.

È del tutto evidente che la soluzione dell'annosa questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già sperimentato per l'inclusione nella base di computo della buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29 gennaio 1994, n. 87). Una inizia-

tiva in tal senso troverebbe certamente più idonea collocazione nel più vasto provvedimento che si renderà necessario per l'estensione al personale militare (come per altre particolari categorie di personale non contrattualizzate) della disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge di riforma previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, per i pubblici dipendenti che richiede, tuttavia, tempi di attuazione non brevi.

Si è quindi predisposto il presente disegno di legge che ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del 1994. Essa si compone di sette articoli recanti le previsioni di seguito sintetizzate:

articolo 1:

stabilisce che le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983, e successive modificazioni e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, vanno computate nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

articolo 2:

comma 1: assoggetta le indennità di cui trattasi alla contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e fissa le modalità di recupero di tale contribuzione;

comma 2: impone alle amministrazioni competenti il versamento del contributo a loro carico all'ente previdenziale;

comma 3: introduce un meccanismo di calcolo idoneo a ricomprendere nella indennità di buonuscita le differenti misure delle indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983, percepite nel corso del servizio in

ragione della differente operatività delle diverse situazioni di impiego;

comma 4: dispone che il contributo dovuto dai dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo decennio (atteso il riferimento al principio della prescrizione ordinaria) sia calcolato avuto riguardo alle indennità spettanti nel suddetto decennio per il grado, livello o posizione giuridica rivestito all'atto del collocamento in congedo;

comma 5: esclude che i recuperi delle contribuzioni e le riliquidazioni possano essere gravate degli interessi e della rivalutazione monetaria;

comma 6: prevede che le indennità in parola siano computate nella base contributiva per le future domande di riscatto;

articolo 3:

commi 1 e 2: sanciscono, subordinandola a specifica richiesta dell'interessato, l'applicazione della legge anche al personale che è cessato dal servizio nell'ultimo decennio ed ai superstiti nonchè a coloro per i quali non si siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione del trattamento di buonuscita;

comma 3: fissa il calendario delle riliquidazioni della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio con l'inclusione delle indennità in questione;

articolo 4:

dispone l'estinzione dei giudicati pendenti aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle predette indennità ed il decadimento degli effetti dei provvedimenti giudiziari non definitivi;

articolo 5:

prevede l'assunzione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base di computo ai soggetti già cessati dal servizio ed ai loro superstiti;

articolo 6:

indica gli oneri finanziari. La spesa prevista è stata quantificata sulla base di una valutazione, che prevede il collocamento a riposo, in ciascun anno, di un trentesimo del personale in servizio attivo, pari a circa 300 ufficiali, 1.000 sottufficiali e 150 appuntati e carabinieri, e l'attribuzione a ciascuna unità di personale di una cifra media di lire 14 milioni per gli ufficiali, 9 milioni per sottufficiali e 10 milioni per gli appuntati e carabinieri;

articolo 7:

reca la decorrenza dell'autorità in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa degli adempimenti legislativi recati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'estensione al personale militare e alle forze di polizia ad ordinamento militare della disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, vengono computate a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza determinata ai sensi del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 2.

1. Sulle indennità di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla decorrenza di cui al medesimo articolo 1, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal centottantesimo giorno suc-

cessivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti devono versare alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale prevista dalla legislazione previgente, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - gestione ENPAS dal predetto termine temporale è effettuato entro trenta giorni.

3. La base di computo delle indennità operative di cui all'articolo 1, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di anni, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al medesimo articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge, e quelle dovute per i contributi a norma del presente articolo, non danno luogo a corresponsione di interessi nè a rivalutazione monetaria.

6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità di cui al comma 1 sono computate nella base contributiva per

le domande di riscatto presentate dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche a coloro che siano cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'ente erogatore, su apposito modello, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro i due anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 per coloro che siano cessati dal servizio nel nono e nel decimo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i tre anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 per coloro che siano cessati dal servizio nel settimo e nell'ottavo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro quattro anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 per coloro che siano cessati dal servizio nel quinto e nel sesto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro cinque anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 per coloro che siano cessati dal servizio nel terzo e nel quarto anno antecedenti la medesima decorrenza ed entro i sei anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 per coloro che siano cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti la medesima decorrenza.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. Le spese sostenute dalla gestione EN-PAS, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 18.592.448,37 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 3)

TABELLA RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLE INDENNITÀ
OPERATIVE NELLA BUONUSCITA

INDENNITÀ	Aumento percentuale dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate
1. Impiego operativo per reparti di campagna	0,75
2. Impiego operativo per reparti delle truppe alpine . . .	1,25
3. Di imbarco	
a) per mezzi di superficie	3,5
b) per sommergibili	6,0
4. Di aeronavigazione per attività di volo svolta sui veli- voli indicati nella Tabella II allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni	
a) alla colonna 1 da ufficiali, aiutanti di battaglia, ma- rescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servi- zio militare e gradi corrispondenti	7,5
b) alla colonna 1 da sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	6,5
c) alla colonna 2 dal personale di cui alla lettera a) .	4,5
d) alla colonna 2 dal personale di cui alla lettera b) .	3,5
e) alla colonna 3 dal personale di cui alla lettera a) .	3,0
f) alla colonna 3 dal personale di cui alla lettera b) .	2,0
g) alla colonna 4 dal personale di cui alla lettera a) .	1,5
5. Di volo:	
a) per gli ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti facenti parte degli equipaggi fissi di volo	1,5
b) per i sergenti maggiori con meno di 14 anni di ser- vizio militare e gradi corrispondenti facenti parte degli equipaggi fissi di volo	0,5
c) per il personale di cui alla lettera a) assegnato da re- parti sperimentali di volo e che svolge con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentazione in volo	2,5
d) per il personale di cui alla lettera b) assegnato da reparti sperimentali di volo e che svolge le effettive man- sioni di cui alla precedente lettera c)	1
6. Per il controllo dello spazio aereo:	
a) per il I grado di abilitazione	1,25
b) per il II grado di abilitazione	2,0
c) per il III grado di abilitazione	3,75